

STATUTO

**AGRI GARDEN SDT SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'LIMITATA
O.N.L.U.S**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LIMBIATE MB VIA GARIBALDI 33/E
Numero REA: MB - 1888500
Codice fiscale: 08154490968
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

Si dà atto che le quote da ciascun socio sottoscritte sono state già versate interamente nelle casse sociali.

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno, il primo al 31 dicembre 2013.

La Società sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dai soci fondatori, Signori BASILICO Francesco, in qualità di Presidente, BORSANI Simona Carla in qualità di Vice Presedente e DORINI Massimo in qualità di Consigliere

Il consiglio di amministrazione testè nominato durerà sino a revoca o dimissioni .

La società sarà disciplinata e funzionerà secondo le norme portate da questo atto costitutivo e dallo Statuto Sociale, che da me letto ai comparenti e dagli stessi approvato e con me Notaio sottoscritto si allega a quest'atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, prendendo atto i comparenti stessi che essendo al momento la cooperativa composta da meno di dieci soci si applicano le norme di regolamentazione previste dalla legge per la società a responsabilità limitata, restando al momento inefficaci le norme statutarie previste per le cooperative che possano essere regolate dalle norme in tema di società per azioni .

Le parti delegano il notaio rogante a comunicare al Registro Imprese ed agli altri competenti uffici come indirizzo sociale quello sito in Limbiate Via Garibaldi n 33/E, fermo restando che lo Statuto indicherà solamente il Comune ove la sede sociale è ubicata.

Spese presunte per l'atto costitutivo Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero)

Tutte le spese e le tasse relative al presente atto, inerenti e dipendenti, si intendono ad esclusivo carico della Società.

Ai sensi dell'articolo 2519 secondo comma del codice civile, alla società, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Esente da bollo a' sensi dell'art 19 Tabella B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

E richiesto io Notaio ho steso questo atto che, unitamente all'allegato Statuto, ho letto alle parti che approvandolo lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 18,45 (diciotto virgola quarantacinque)

Questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia

consta di fogli cinque per diciotto intere facciate e della diciannovesima fin qui.

all'originale firmato

BORSANI Simona Carla

BASILICO Francesco

DORINI Massimo

dottor ALBERTO VILLA, notaio

Io sottoscritto dott. Alberto Villa Notaio in Milano attesto che il presente documento e' in copia conforme all'originale da me custodito e registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6

Bollo assolto in modo virtuale MB: aut. n .63863 del 19.07.2007

Io sottoscritto dott. Alberto Villa Notaio in Milano attesto che i file della presente pratica su supporto informatico sono conformi ai rispettivi originali cartacei ai sensi dell'art.23 D.LGS 7 MARZO 2005 N. 82 che si trasmette ad uso registro imprese

Allegato "A" dell'atto N. 88933 Rep N. 30908 Racc

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione Sede

1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 lett. B e segg. della legge 8/11/91 n° 381, la Cooperativa So-ciale denominata:

AGRI GARDEN SDT Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata – O.N.L.U.S.,

con sede in Comune di Limbiate (MB) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attivazione del Codice civile.

1.2 La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operati, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

Art. 2 - Durata

2 La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2063 (duemilaseicentatré) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci, con le forme di deliberazione dell'assemblea straordinaria

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di

perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività costituenti il proprio oggetto sociale, finalizza-te all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-zi.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
- c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

Art. 4 - Oggetto

Considerata l'attività mutualistica della società, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci al vantaggio mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento, la Cooperativa - avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci stessi anche a tempo parziale, curandone la formazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro - ha il seguente oggetto:

il commercio all'ingrosso e al dettaglio, la rappresentanza, l'importazione e l'esportazione di prodotti per l'agricoltura, prodotti alimentari per le persone e per gli animali, domestici e da cortile, mezzi e fattori per la produzione agricola, prodotti per il giardinaggio e l'hobbistica, prodotti per la casa e per la persona, complementi di arredo per esterni ed interni, le consulenze agrarie fornite da agronomi, consulenze fitopatologiche, interventi fitoiatrici, piani di concimazione, valutazione di stabilità degli alberi, interventi di disinfezione e derattizzazione, attività didattica di orticoltura e agricoltura, la realizzazione di impianti di irrigazione per l'agricoltura e il giardinaggio.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Cooperativa potrà anche utilizzare i mezzi di informazione più moderni come internet, radio e televisione e qualsiasi ulteriore mezzo di comunicazione o promozione nelle sue espressioni più moderne.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche Cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvigionamenti ed il

credito;

e) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti (art. 10 L. 59/92), limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E'pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

f) proporre la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale (art. 4 L. 59/92);

g) l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-sposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci Cooperatori - Volontari

Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci hanno tutti uguali diritti.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che, non avendo interessi contrapposti a quelli della Cooperativa, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che per le loro capacità, attitudine e specializzazione, possono contribuire al corretto andamento della Cooperativa, dei lavori della stessa ed al suo sviluppo.

Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa Cooperativa da svolgere secondo le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, che si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica, concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.

Essi partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi la capacità giuridica di agire, che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali, con preferenza per coloro che rientrano nella categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 Legge 381/91 i quali, tra l'altro, a mente di detto articolo devono rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa.

A mente dell'art. 2 della Legge 381/91, è altresì prevista, nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza di soci volontari iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente.

Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la totalità dei soci.

I soci volontari non potranno superare il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci e verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci

In nessun caso possono essere "soci cooperatori" coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere ammesse come soci, ai sensi dell'art. 2522

del codice civile e dell'art. 11 della Legge 381/1991,

anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti

sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività

delle cooperative sociali.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile,

i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio operatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 - Domanda

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto - scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di persone giuridiche oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Quote

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 10% (dieci per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nel termine massimo dei successivi 33 (trenta-tre) mesi, secondo un piano personalizzato da stabilirsi con il Consiglio di Amministrazione.

I "soci cooperatori" sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 9 (Obblighi)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- alla tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di segreteria, determinate ogni anno dall'assemblea dei soci, su proposta dell'Organo amministrativo;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

- c) I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed implichi un'attività concorrente, né, senza l'assenso dell'organo amministrativo possono prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi soggetto analogo o affine a quello della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera

raccomandata alla Coope-rativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, sciogli-mento o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non può essere parziale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-cio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-mento degli scopi sociali.;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) che non rispetti le regole del presente statuto.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-la domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo ammini-strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-cio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-chiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamen-to interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specifica-to nel Regolamento;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o che in-feriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente Statuto, i Regolamenti Sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un ter-mine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevoli inadempimenti;
- h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- i) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uf-fici, per fallimento del socio.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-zione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-luzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai

provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli articoli 36 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-comandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunica-zione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liqui-dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)anni dal-la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-lamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 17 - Soci Sovventori

Ferme restando le disposizioni previste dal presente statuto, con riguardo ai soci cooperatori , possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-te nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola/00).

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammini-strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-sere disciplinata con deliberazione

dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito

dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 22

La Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa" (art. 5 Legge 59/92), prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i "soci cooperatori".

Alle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% (due per cento) rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle Deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Art 23 Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società

Art. 24 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella

quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 c.c., entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sempre che ciò sia deliberato dall'organo amministrativo e comunicato ai soci entro i 4 (quattro) mesi ordinari.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi (art. 8 Legge 59/92) annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art.26 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto

economico, a titolo di ristoro, a favore dei lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 27

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, il Revisore Unico, se nominati;
- d) l'Assemblea speciale dei Possessori delle Azioni di partecipazione cooperativa.

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 28 - Convocazioni

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata spedita 8 (otto) giorni prima della adunanza e avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 29 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine;
- 3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina i componenti il Collegio dei Sindaci, elegge tra questi il Presidente e ne fissa i compensi, qualora vi siano i presupposti per la loro nomina;
- 5) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, se nominati;
- 7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa";
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci cooperatori o da soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti alla loro categoria.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 30 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 31 - Costituzione

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 32 - Delibere

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

Art. 33 - Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nei libri dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun "socio cooperatore" ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun "socio sovventore" (art. 4 L. 59/92) avrà diritto ad un numero di voti differenziato, in ragione del suo conferimento come stabilito dall'art. 16. Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti

che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Il voto potrà essere dato anche per corrispondenza qualora l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga per esteso la deliberazione proposta: in tal caso il voto dovrà pervenire in tempo utile per la data fissata per l'assemblea.

Art. 34 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il Segretario può essere un non socio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 35

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati tramite atto costitutivo.

Gli Amministratori, nominati, restano in carica sino a revoca o dimissioni.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o anche dietro domanda, da un amministratore, o dal Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede o in altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'Amministratore da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto di rappresentanza. L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute anche non consecutive, può essere considerato decaduto ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato riconosciuto.

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico od ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 38 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deliberazione dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché redigere la relazione all'assemblea di bilancio indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il

conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In luogo del Collegio Sindacale, qualora non obbligatorio per legge, potrà essere nominato un Revisore, cui viene affidato il controllo contabile della Società.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 40 - Costituzione, Delibere, Rappresentante Comune

L'assemblea speciale (art. 6 L. 59/92) dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa" (art. 5 L. 59/92) per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal Rappresentante Comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

L'assemblea, in particolare:

- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria;
- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali e chiedere estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà impugnativa; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - Scioglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 42 - Liquidazione

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
- d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n° 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43 - Clausola compromissoria

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del

Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Arbitrale è composto di 3 (tre) membri. due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra i primi due, accordo da prendersi nel termine perentorio di giorni otto dalla loro nomina: in caso di disaccordo o di inutile scadenza di tale termine o di mancata designazione del secondo arbitro, l'arbitro verrà designato, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

Il socio che intende proporre reclamo avverso una decisione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltrarlo, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza della decisione, a mezzo di lettera raccomandata portante la nomina del proprio membro, al Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare il proprio entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli Arbitri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la Cooperativa nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali, seguendosi per la nomina del Collegio le regole di cui sopra.

Gli Arbitri decideranno quali arbitri irrituali amichevoli compositori, con esonero da formalità di procedura, secondo equità sulle controversie societarie di cui sopra ed il loro arbitrato è definitivo.

E' sempre ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regola-menti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 45 - Clausole Mutualistiche Inderogabili

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 18, 19 e 34 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 46 - Rinvio alle Leggi

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le nor-me del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Coo-perazione.

all'originale firmato

BORSANI Simona Carla

BASILICO Francesco

DORINI Massimo

dottor ALBERTO VILLA, notaio

Io sottoscritto dott. Alberto Villa Notaio in Milano attesto che i file della presente pratica su supporto informatico sono conformi ai rispettivi originali cartacei ai sensi dell'art.23 D.LGS 7 MARZO 2005 N, 82 che si trasmette ad uso registro imprese